

## COMUNE DI CORNIGLIO

Regolamento comunale per l'integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali socio-assistenziali

*(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.41/2010.)*

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità ed i criteri per la determinazione di interventi di sostegno economico a carico del Comune, finalizzati all'integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali per anziani

## **Art. 2**

### **Finalità**

Il presente regolamento ha lo scopo di :

- assicurare un corretto percorso assistenziale anche a coloro che si trovano in situazioni economiche di svantaggio e difficoltà
- garantire una valutazione equa ed omogenea della capacità economica del richiedente e della rete familiare chiamata alla compartecipazione della spesa

## **Art. 3**

### **Destinatari**

Destinatari del presente regolamento sono i cittadini residenti nel Comune di Corniglio alla data in cui si rende necessario ed indifferibile il ricovero stabile in strutture residenziali socio-assistenziali(case Protette, di Riposo, Comunità alloggio ...)

Lo stato di necessità e stabilità del ricovero dovrà essere attestata dall'organismo preposto(U.V.G. Distrettuale)

## **Art. 4**

### **Condizioni di accesso**

Il Comune si assume l'onere della compartecipazione economica alle spese di ricovero per i soggetti che risultano indigenti secondo i parametri del presente regolamento.

Ai fini del presente regolamento per indigente si intende il soggetto che si trovi nelle seguenti condizioni:

- a) assenza di patrimonio immobiliare o titolarità di altri diritti reali su immobili;
- b) assenza di patrimonio mobiliare ( ad eccezione di una franchigia non superiore ad € 4.000,00 da destinare al sostegno delle spese funerarie );
- c) reddito insufficiente al pagamento della retta di ricovero al netto delle contribuzioni e/o compartecipazione degli obbligati agli alimenti;
- d) mancanza di soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti a norma dell'art.433 del codice civile o qualora detti soggetti non siano in grado di compartecipare con risorse proprie;
- e) inesistenza di donatari

## **Art. 5**

### **Definizione della capacità economica**

Fermo restando i requisiti per l'accesso si specifica che nella voce reddito di cui al punto c) cui è subordinato l'intervento del Comune, occorre tenere conto di:

- trattamenti economici soggetti ad IRPEF;
- trattamenti economici esenti IRPEF;
- indennità di accompagnamento;
- assegno di invalidità;
- rendite INAIL, INAIL o di altro Ente;
- pensioni per ciechi o sordomuti;
- pensione o assegno sociale;
- redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia ecc;
- beni mobili(libretti di risparmio, BOT, CCT, ed altri titoli di credito, depositi bancari, postali, investimenti finanziari ecc.);

In presenza di depositi intestati al richiedente, l'intervento economico comunale verrà erogato solo a seguito dell'esaurita disponibilità dei predetti beni fatta salva la quota finalizzata alle spese funerarie.

Qualora il richiedente entrasse, in seguito, in possesso di ulteriori beni o redditi, questi dovranno venire utilizzati per il pagamento della retta. In questo caso il Comune valuterà se diminuire, sospendere(temporaneamente o definitivamente) il contributo o porre in essere un'eventuale rivalsa sulle spese sostenute.

#### **Art. 6**

#### **Valutazione della capacità economica degli obbligati**

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi esclude, di norma, la fruizione dell'intervento economico da parte dell'amministrazione comunale.

Per la determinazione della situazione economica delle persone obbligate al sostegno, verrà preso a riferimento la certificazione ISEE dell'obbligato e relativo nucleo familiare.

In presenza di più persone obbligate in grado di provvedere il Comune non si cura di intervenire sul criterio di ripartizione delle spese tra loro.

#### **Art. 7**

#### **Richiesta di intervento economico**

La richiesta di integrazione della retta di degenza, formulata dall'assistito o da altro parente incaricato, redatta su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica ISEE, resa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, relativa al nucleo familiare dell'assistito.

In caso di presenza di obbligati a prestare gli alimenti non in grado di assolvere tale compito, la domanda dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva unica ISEE relativa ai loro nuclei familiari onde permettere la valutazione della necessità di intervento di sostegno economico.

L'entità della somma da lasciare mensilmente a disposizione dell'assistito per spese personali, così come la fissazione del minimo vitale verranno fissate dall'Amministrazione comunale annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

#### **Art. 8**

#### **Controlli**

Sulle dichiarazioni sostitutive presentate a corredo delle richieste di integrazioni rette, verranno attivati tutti i controlli previsti dalle vigenti normative di legge.

